



COMUNE DI PAVIA

P.G. n° 543/07

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente di limitazione del traffico veicolare nei giorni 11 e 12 gennaio 2007, per il contenimento dell'inquinamento atmosferico da polveri sottili (PM10) nel Comune di Pavia.

IL SINDACO

- Richiamata la Delibera di Giunta Regionale n. 8/3024 del 27 luglio 2006, concernente il piano d'azione per il contenimento la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico e successive integrazioni;
- Vista la Decisione di Giunta Comunale n. 70/5.3.10 assunta nella seduta del 24 novembre 2006, con la quale, recependo il piano d'azione adottato dalla Regione Lombardia con la succitata Delibera di Giunta Regionale n. 8/3024 del 27 luglio 2006, sono state approvate ulteriori misure di limitazione del traffico veicolare in ambito urbano per il periodo autunno-inverno 2006/2007;
- Preso atto che dal giorno 4 gennaio 2007 persistono situazioni di ininterrotto superamento del valore limite della concentrazione delle polveri sottili (PM10) e che le previsioni meteorologiche confermano l'attuale situazione di alta pressione, con conseguente possibile accumulo degli inquinanti medesimi;
- Ravvisata pertanto la necessità di adottare ulteriori misure atte a migliorare l'efficacia degli interventi fino ad oggi intrapresi per fronteggiare gli episodi acuti di inquinamento atmosferico;
- Visto l'art. 54 comma 4 del Decreto Legislativo 267/00;
- Visto l'art. 7 del Codice delle Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, con il quale si dà facoltà ai Comuni, con Ordinanza del Sindaco, di limitare la circolazione veicolare sulle strade comunali di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti;

ORDINA

IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE DELIMITATO DA APPOSITA SEGNALETICA DI TUTTI I MEZZI DI TRASPORTO MOTORIZZATI, NON ADIBITI A PUBBLICO SERVIZIO NEI GIORNI DI GIOVEDI' 11 GENNAIO 2007 E VENERDI' 12 GENNAIO 2007 DALLE ORE 10,30 ALLE ORE 15,30.

ESCLUSIONI DAL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE

Sono esclusi dal divieto di circolazione, in quanto adibiti a servizio pubblico:

- (a) Veicoli in uso alle Forze di Polizia, Forze Armate, Vigili del Fuoco e alla Polizia Locale;
- (b) Autoveicoli di pronto soccorso;
- (c) Mezzi di pubblico trasporto;
- (d) Taxi e autoveicoli di noleggio con conducente;

Sono inoltre esclusi dal divieto di circolazione, i mezzi aventi le seguenti caratteristiche:

- autoveicoli , motoveicoli e ciclomotori ad emissione nulla (motore elettrico);
- veicoli ad accensione comandata alimentati a metano o GPL, dotati di catalizzatore e omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive direttive, immatricolati a partire dal 1° gennaio 1993 o immatricolate in precedenza purchè conformi alla citata direttiva 91/441/CEE;
- autovetture equipaggiate con motore ibrido-elettrico e termico;
- gli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) conformi alla normativa 98/69/CE-B e successive direttive (dette Euro 4 diesel), se muniti del dispositivo antiparticolato omologato, come risultante dal Libretto di Circolazione e/o come da dichiarazione rilasciata dal costruttore del veicolo o dal concessionario o dall'installatore;
- autoveicoli ad accensione comandata (benzina) di classe Euro 4 conforme alla direttiva 98/69/CE-B e successive direttive (dette Euro 4 benzina).

Sono altresì esclusi dal divieto di circolazione, i mezzi ricadenti nelle seguenti caratteristiche di utilizzazione:

- (e) Autoveicoli con almeno tre persone a bordo dirette alla stessa destinazione;
- (f) Autoveicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap, muniti del relativo contrassegno con il portatore di handicap a bordo;

- (g) Autovetture con contrassegno CD (Corpo Diplomatico) e CC (Corpo Consolare) e con targa estera;
- (h) Autoveicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità che risultano individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, in quanto operatori di servizi manutentivi di emergenza (luce, acqua, gas, sistemi informatici, impianti di sollevamento, impianti termici, soccorso stradale, distribuzione carburanti e combustibili, raccolta rifiuti, distribuzione farmaci, alimentari deperibili e pasti per i servizi di mensa);
- (i) Veicoli di medici e di veterinari in visita domiciliare urgente muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali con certificazione in servizio del datore di lavoro;
- (j) Veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di malattie, in grado di esibire relativa certificazione medica;
- (k) Veicoli utilizzati da donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione;
- (l) Veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- (m) Veicoli degli operatori dell'informazione, con certificazione del datore di lavoro o muniti del tesserino di riconoscimento;
- (n) Veicoli incaricati dei servizi di pompe funebri, trasporti funebri e veicoli al seguito (sono compresi i percorsi dal domicilio al luogo del funerale e ritorno);
- (o) Mezzi d'opera e veicoli al servizio di imprese edili, commerciali, artigianali e industriali durante lo svolgimento dell'attività lavorativa;
- (p) Autovetture utilizzate dalle Scuole Guida;
- (q) Autoveicoli adibiti al trasporto di effetti postali purchè contraddistinti da contrassegno;
- (r) Autoveicoli utilizzati da lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblici, muniti di dichiarazione del datore di lavoro o di autocertificazione nel caso di lavoro autonomo, e autorizzati dai competenti uffici comunali;
- (s) Autoveicoli utilizzati da lavoratori il cui luogo di lavoro non è raggiungibile con i mezzi di trasporto pubblico, con dichiarazione del datore di lavoro o autocertificazione nel caso di lavoro autonomo, e autorizzati dai competenti uffici comunali;
- (t) Mezzi degli ambulanti mercatali e/o itineranti;
- (u) Veicoli utilizzati dalle Società Sportive o dai singoli iscritti aderenti alle Società stesse, appartenenti a Federazioni affiliate al CONI o ad altre Federazioni ufficialmente riconosciute, per lo svolgimento di manifestazioni già programmate;
- (v) Veicoli con targa estera.

Ulteriori deroghe al divieto di circolazione potranno essere accordate dalle autorità preposte al controllo, previa presentazione di adeguata documentazione attestante l'effettivo stato di necessità.

Non è consentito avvalersi della facoltà di autocertificazione all'infuori dei casi espressamente previsti.

Il divieto di circolazione non si applica nelle seguenti strade del territorio comunale:

- **ai tratti autostradali, alle strade statali e provinciali esterni al perimetro sotto indicato:**
- alle seguenti vie sino al parcheggio di interscambio per usufruire del trasporto pubblico e cioè:

- parcheggio Palaravizza
 - Via Vigentina sino in Via Treves, Via Treves, Via Marchesi e viceversa;
- Parcheggio Via Amendola/Via/Amati
 - Tangenziale Est , Via Amendola, Via Amati e viceversa;
- Via Sora e fiancheggianti, Via Mascherpa e fiancheggianti, Via San Lanfranco, Via Adda, Via Tibaldi, Via Ferrata, Strada Campeggi , Istituti Universitari e viceversa;
- Parcheggio Campo Sportivo
 - Viale Certosa e fiancheggianti, Viale Repubblica, Via Alzaia fino al Campo Sportivo e viceversa;
- Parcheggio Via Montebello della Battaglia - Ticinello
 - Via Bramante, Via Giulietti, tratto Viale Libert  sino a Via Cavallini, Via Cavallini, Ticinello, Via Montebello della Battaglia e viceversa;
- Parcheggio zona artigianale Via Ponzio
 - Tratto di Viale Lodi.

Ai contravventori della presente ordinanza verr  applicata la sanzione prevista dal Decreto legislativo 30.4.92/95 n. 285 (nuovo codice della strada) e successive modifiche e integrazioni, pari a 71,00 Euro .

L'efficacia del presente provvedimento si intende sospesa nel caso in cui venga indetto uno sciopero dei mezzi di trasporto pubblico locale o manifestazioni che pregiudichino la mobilit , limitatamente alla giornata interessata dall'evento medesimo.

Avverso il presente provvedimento   ammesso ricorso al prefetto entro 30 giorni ovvero al TAR – Lombardia entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della ordinanza medesima.

Il Corpo di Polizia Municipale vigiler  sul rispetto e l'osservanza del presente provvedimento che viene inviato in copia al sig. Prefetto della Provincia di Pavia, al sig. Questore e ai Comandi provinciale delle Forze dell'Ordine per quanto di eventuale competenza.

Pavia, 9 gennaio 2007

IL SINDACO
Dr.ssa Piera Capitelli

Per informazioni possono essere contattati i seguenti numeri telefonici:

Ufficio Traffico: 0382/ 381701

Polizia Locale: 0382/5451

Ufficio URP : 0382/ 399513 - 399501